# La consegna del fucile d'assalto : decreto 5 febbraio 1960 del Consiglio federale

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **32 (1960)**

Heft 3

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-245214

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**

## LA CONSEGNA DEL FUCILE D'ASSALTO

decreto 5 febbraio 1960 del Consiglio federale

visto l'articolo 147 dell'organizzazione militare della Confederazione svizzera del 12 aprile 1907;

visto l'articolo 2, lettera b, del decreto dell'Assemblea federale del 19 settembre 1952 che istituisce corsi d'istruzione per ufficiali;

visto l'articolo 1 del decreto dell'Assemblea federale del 22 dicembre 1959 concernente i corsi di sottufficiali per l'introduzione del fucile d'assalto,

decreta:

### I. CONSEGNA DEL FUCILE D'ASSALTO

Art. 1 — A contare dal 1960, il fucile d'assalto, modello 1957, sarà consegnato, a prestito e quale arma personale, alle reclute e ai militari armati d'attiva della fanteria e delle truppe leggere.

Il Dipartimento militare federale designa le categorie di reclute e di militari della fanteria e delle truppe leggere che saranno equipaggiate con un'arma personale diversa.

Art. 2 — La consegna del fucile d'assalto secondo l'articolo 1, capoverso 1, avviene nelle scuole reclute, in quelle sottufficiali e nei corsi di ripetizione.

Ogni anno, il Dipartimento militare federale designa i corpi di truppa e le unità i cui uomini saranno equipaggiati con il fucile d'assalto.

Art. 3 — I militari equipaggiati con il fucile d'assalto lo serbano al loro passaggio nella landwehr; è riservato il capoverso 2.

Il Dipartimento militare federale determina in quali casi i militari dell'attiva o della landwehr, trasferiti in un'altra arma (o in un servizio ausiliario), serbano il fucile d'assalto o lo cambiano con il moschetto.

Art. 4 — Le pistole mitragliatrici e le mitragliatrici leggere saranno ritirate, dopo il corso di ripetizione, dal materiale di corpo delle formazioni nuovamente dotate del fucile d'assalto.

### II. ISTRUZIONE NEI CORSI DI RIPETIZIONE

Art. 5 — L'istruzione al fucile d'assalto avviene durante il corso di ripetizione in cui l'arma è consegnata.

Art. 6 — Al corso di ripetizione di 20 giorni della loro unità (stato maggiore), durante il quale verrà impartitta l'istruzione al fucile d'assalto e che sarà computato sulla durata dei corsi di ripetizione, saranno chiamati:

a) i soldati, gli appuntati e i caporali che non hanno ancora compiuto otto corsi di ripetizione;
b) i sergenti e i sottufficiali superiori che non hanno ancora compiuto dodici corsi di ripetizione;
c) tutti gli ufficiali.

Le disposizioni del capoverso 1 sono parimente applicabili ai militari che non saranno equipaggiati con il fucile d'assalto.

Art. 7 — I sottufficiali e gli ufficiali compiono, prima del corso di ripetizione, oltre al consueto corso preparatorio dei quadri, anche un corso d'introduzione. Amministrativamente, questi due corsi sono riuniti e denominati «Corso preparatorio dei quadri, prolungato». Esso dura quattro giorni per i sottufficiali e sette giorni per gli ufficiali.

### III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 — La consegna del fucile d'assalto ad altre truppe e la regolazione dell'armamento al passaggio nella landsturm e al proscioglimento dagli obblighi militari saranno disciplinate ulteriormente.